COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

AUDISIO 401, 402
PRESIDENTE 401, 402
QUINTIERI 402

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle Amministrazioni provinciali e comunali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (816) 402

PRESIDENTE . . 402, 403, 404, 405, 406, 407
GATTO, *Relatore* . . 402, 403, 404, 405, 406
TOZZI CONDIVI 403, 405, 406
QUINTIERI 403, 406
CORBI 403, 406
MOLINAROLI 403, 404, 405
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 404, 405, 406
SAILIS. 406

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Proroga fino al 30 giugno 1951 delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine (872) 407

PRESIDENTE 407, 408
MERLONI, *Relatore* 407, 408
NUMEROSO. 407
TOZZI CONDIVI 407
CORBI 408

Votazione segreta:

PRESIDENTE 408

La seduta comincia alle 9,30.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

AUDISIO. Vorrei pregare l'onorevole presidente di inserire nell'ordine del giorno della prossima seduta in sede legislativa la discussione della proposta di legge Lozza, per la ricostituzione in comuni autonomi di Casentino e di Castelspina. Quelle popolazioni attendono da tempo tale ricostituzione e premono perché il Parlamento si pronunci al più presto in proposito. Poiché vedo che altre proposte di legge della stessa natura, e con numero posteriore, sono all'ordine del giorno, io insisto perché anche questa proposta di legge possa essere al più presto esaminata ed approvata.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Audisio che il problema della ricostituzione dei comuni ha assunto un aspetto abbastanza grave, perché abbiamo un centinaio di proposte di questo genere che dobbiamo esaminare, senza poter naturalmente differire l'esame di altri provvedimenti che hanno carattere di grande urgenza. Mi rendo tuttavia conto dell'urgenza di quelle proposte anche perché presto dovranno esserci le elezioni comunali, e di conseguenza queste ricostituzioni dovranno essere fatte in tempo utile.

tale e lavoro. Inoltre può darsi che vi siano stati casi in cui vi è stato un adeguamento alle spese del tesoriere provinciale. L'aumento della tassazione può essere stato — per esempio — di 70 volte; e allora avremmo avuto anche un aumento di 70 volte sull'aggio; e in tal caso indubbiamente il tesoriere ha ancora avuto una riscossione sufficiente a coprirlo delle spese e a consentirgli un guadagno.

In conclusione, penso che, accogliendo questo punto di vista dell'Unione delle provincie, sia in linea di massima da approvare il disegno di legge, ma con le seguenti modifiche. Innanzi tutto, l'integrazione non dovrebbe essere data indiscriminatamente, cioè non dovrebbe esser data anche quando attraverso il carico d'imposte vi sia stato un adeguamento alle spese dell'esattore, ma soltanto nel caso in cui il tesoriere abbia sofferto una perdita effettiva. Quindi, una integrazione che cerchi non di venire incontro ai minori guadagni del tesoriere, ma di sovvenire ad una sua perdita effettiva.

Discende da ciò una seconda modificazione: se si deve partire dal principio che l'integrazione deve sovvenire esclusivamente alle perdite, è evidente che questa integrazione non può esser data indiscriminatamente, come si è fatto sinora attraverso le tabelle dei prefetti, che stabiliscono la cifra a seconda della popolazione del comune, ma deve esser data caso per caso, quando esista effettivamente un passivo di gestione.

Sarebbe infine opportuno che questa integrazione venisse decisa dal prefetto dopo aver sentito, oltre le parti, anche l'intendente di finanza, l'organo tecnico che può tutelare gli interessi generali e che può esaminare il bilancio per riscontrare se passività di gestione esistano o no.

Mi pare che, in tali termini, la legge risponderebbe ad un criterio non solo di giustizia, ma anche di buona amministrazione perché, mentre non è giusto che questi tesorieri svolgano il loro lavoro in perdita (e le perdite sono talora notevoli, sol che si pensi alle spese di stampati), mi pare che evitar ciò sia anche regola di buona amministrazione, trattandosi di servizio così delicato. Approvando, come propongo, il disegno di legge, con queste modifiche, si segue un criterio che contempera le necessità degli esattori e gli interessi dei comuni e delle provincie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Io sono lieto che il collega Gatto, in seguito alle mie preoccupazioni, abbia esteso e approfondito il suo studio; e mi sembra che le proposte di modifica, da lui avanzate, siano senz'altro da accettarsi.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Quintieri se insista nella proposta, avanzata nella seduta del primo marzo, quando deliberammo il rinvio, perché si procedesse all'approvazione del disegno di legge limitatamente però all'anno 1950, senza arrivare al 1952.

QUINTIERI. Di fronte alla esauriente relazione del collega Gatto, non ritengo di dovere insistere. Aderisco invece alla proposta del relatore.

CORBI. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Gatto, però desidero sottoporre all'attenzione della Commissione quanto è disposto al secondo comma dell'articolo 2, cioè quanto viene proposto a modifica del decreto 29 marzo 1946.

Secondo la nuova proposta, al prefetto viene conferita una competenza giurisdizionale nel caso di controversie fra le amministrazioni interessate, competenza che normalmente non è del prefetto. Credo, quindi, che sia più opportuno non attribuire al prefetto questa competenza e risolvere le possibili controversie a mezzo di un collegio arbitrale che potrebbe essere composto da un rappresentante dell'amministrazione interessata, da un rappresentante della categoria dei tesorieri e, in caso di disaccordo sulla scelta del terzo elemento, dovrebbe essere di diritto terzo componente il presidente del tribunale. In tal modo potremmo dare alle parti il mezzo di difendere meglio i rispettivi interessi.

PRESIDENTE. La prego di formulare la proposta di un emendamento, che sarà discusso allorché verrà in esame l'articolo 2.

MOLINAROLI. Ho ascoltato con piacere la relazione del collega Gatto, però non capisco perché non si debba accettare il limite del 1950. Fra l'altro, nella riforma in preparazione della legge sulla finanza locale, mi pare che sia previsto anche qualcosa che si riferisce a questa materia e non vi è ragione di disporre fin da ora che queste disposizioni vigano fino a tutto il 1952. È vero che, con le cautele proposte — per cui si dà effettivamente l'integrazione soltanto in caso di effettiva perdita anziché di minor guadagno — c'è la presunzione di non correre rischi, però allargare senz'altro questa possibilità può essere pregiudizievole.

GATTO, *Relatore*. A mio parere, nessun danno deriva dalla proroga fino al 1952 di queste provvidenze, in quanto, se verranno apportate le modifiche che ho proposto, si dovrà esaminare il bilancio anno per anno,

AUDISIO. Io ho udito pronunciare le stesse parole dai presidenti in due precedenti sedute, in occasione di analogo rilievo. Ma sono trascorsi quasi quindici mesi dalla presentazione di quella proposta e noi non possiamo ulteriormente ritardarne l'approvazione senza far pensare ai nostri elettori che non si facciano le cose sul serio.

QUINTIERI. Anch'io colgo l'occasione per sollecitare la discussione della proposta di legge relativa alla ricostruzione del comune di Martirano Lombardo.

PRESIDENTE. Assicuro che si farà tutto il possibile per venire incontro alle esigenze prospettate.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle amministrazioni provinciali e comunali. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato. (816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle amministrazioni provinciali e comunali.

A questo disegno di legge la IV Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole, pur senza motivarlo. Prego l'onorevole Gatto, relatore, di voler riferire alla Commissione.

GATTO, *Relatore*. Come i colleghi sanno, nelle ultime riunioni era sorto il dubbio se i tesorieri provinciali e comunali avessero notevoli deficienze per la loro gestione e per le anticipazioni che vengono fatte ai comuni e alle provincie. A seguito di questa obiezione, che fu sollevata dall'onorevole Tozzi Condivi, si decise di sentire le categorie interessate, di chiedere cioè il parere sia dell'Unione delle provincie italiane sia dell'Associazione nazionale dei ricevitori dell'imposte. È risultato, per quanto riguarda le anticipazioni effettuate ai comuni e alle provincie, che esse non sono eseguite dai tesorieri provinciali o comunali, ma sono invece eseguite dagli esattori; quindi è una partita che non riguarda direttamente i tesorieri, ma gli esattori. Tuttavia la questione va esaminata ugualmente, perché spesso le funzioni di tesoriere sono appaltate dagli stessi esattori, i quali osservano che il tasso di interesse che è stabilito su queste anticipazioni è uniforme, essendo fissato per legge, ma tuttavia non è remunerativo, in quanto spesso non si hanno i capitali necessari a far fronte agli impegni, per cui si deve ricorrere al credito bancario, pagando interessi molto superiori a quelli che pagano le amministrazioni provinciali e comunali. Stante la situazione deficitaria di queste aziende, si prospettava anche una soluzione, cioè quella di vedere se era possibile prorogare la legge,anziché fino al 1952, fino al 1950 per adeguare questi servizi alle esigenze attuali. Ma tutto fa ritenere che la proroga per un solo anno non possa essere sufficiente. A mio avviso, si deve cercare di superare questa situazione, risolvendo la questione in maniera definitiva.

Questo è il parere espresso dall'Associazione nazionale degli esattori. L'Unione delle provincie d'Italia ha pure fatto delle sue osservazioni, le quali sono contrarie alla concessione del compenso previsto nel disegno di legge in discussione, e ciò per un complesso di argomenti di ordine giuridico e di opportunità, che esaminerò uno per uno, perché in parte sono da accettare.

In una riunione precedente, si cercò di vedere quale potesse essere nella nostra legislazione un principio generale che permettesse questo aumento nei contratti in corso; e io dissi che ci si poteva riferire al principio della onerosità nei contratti di appalto ad esecuzione differita. L'esposto delle provincie d'Italia si sofferma ad esaminare sotto l'aspetto giuridico questa tesi, sostenendo che non può estendersi alla materia l'articolo 1664 del Codice civile. Indubbiamente, questa è materia pubblicistica e quindi i concetti di stretto diritto privato vanno applicati con cautela. La mia osservazione voleva semplicemente significare che non era nuova nell'ambito del diritto la concezione di migliorare, in corso di esecuzione contrattuale, in determinati casi, le stesse clausole contrattuali. Sono d'accordo che non è il principio dell'articolo 1664 che si deve sostenere in questa materia; ma si tratta piuttosto di una questione di opportunità, e cioè di vedere se il legislatore può venire incontro più o meno alla domanda degli esattori.

Abbiamo già visto che esistono ragioni di opportunità che inducono a prorogare questo provvedimento; però l'Unione delle provincie d'Italia osserva esattamente che, se in certi casi vi possono essere degli oneri, vi possono essere anche casi in cui questi oneri si traducono non tanto in perdita effettiva, quanto in un minor guadagno; questa diminuzione di guadagno dev'essere sopportata dal tesoriere e non dev'essere rimborsata dal comune o dalla provincia. Vi è una nuova concezione sulla distribuzione degli utili dell'impresa fra capi-

e solo nei casi in cui vi siano deficienze effettive le integrazioni potranno essere effettuate; in tal modo le provincie e i comuni sono tutelati. Il termine più ampio è invece opportuno per evitare il sistema di prorogare continuamente le leggi, giacché, malgrado qualsiasi previsione, di qui ad un anno la situazione economica non potrà essere così profondamente cambiata, da non esser costretti a riesaminare la stessa legge. Inoltre, se verrà la riforma tributaria, automaticamente questa legge sarà superata. Quindi, a mio avviso, sarebbe opportuno approvare la proroga fino al 1952. Per quanto riguarda, poi, l'osservazione sollevata dall'onorevole Corbi anch'io troverei conveniente mettere un magistrato a capo di tutti i giudizi, ma purtroppo la situazione dei magistrati è tale che non è possibile affidare loro anche questo compito. Tutti sappiamo come siano oberati di lavoro i tribunali, per cui prima che una causa possa essere discussa deve attendere anche due anni. Perciò io son del parere che è meglio demandare al prefetto la decisione di qualsiasi controversia fra appaltatore e amministrazioni interessate, appunto per evitare eccessivi ritardi nelle decisioni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Io devo prendere atto del profondo interesse che ha destato l'esame di questo disegno di legge e ringrazio anche l'onorevole Gatto di aver preso più volte contatti diretti con il Ministero dell'interno al riguardo. La garanzia di questi giudizi, come ha già detto l'onorevole Gatto, è sufficientemente assicurata dalla presenza del prefetto. Inoltre, le integrazioni verranno fatte non quando si tratta di una diminuzione degli interessi di gestione, ma di vera e propria perdita, e questa valutazione verrà stabilita anno per anno, e anche questa mi sembra una garanzia più che sufficiente.

Per quanto riguarda l'articolo 2, le proposte formulate, mi sembra rendano il giudizio un po' troppo oneroso, senza contare che per i giudizi di appello bisogna tenere presente la scadenza dei termini, stabilire se è una legge comune o una legge particolare, ecc. Del resto, anche il giudizio amministrativo potrà essere impugnato, in qualsiasi caso, dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 508, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è sostituito dal seguente: « Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno 1952, le amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri, che non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943 a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.

« Le disposizioni del precedente comma sono applicabili anche ai tesorieri che siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, tenuto conto dei benefici conseguiti per effetto dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 531, 18 giugno 1945, n. 424, 12 ottobre 1945, n. 689, e dei provvedimenti successivi emanati a favore degli agenti della riscossione in dipendenza di maggiori oneri di gestione ».

Al termine del primo comma, dopo la parola « onerosi », si inserisce il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, onorevole Gatto: « Si deve ritenere l'esistenza dell'onerosità solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere ».

GATTO, *Relatore*. Sarebbe forse meglio aggiungere il mio emendamento alla fine dell'articolo.

MOLINAROLI. Io vorrei domandare, come si farà a giudicare se vi è stata perdita o no?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Vi è un accertamento da parte dell'amministrazione...

MOLINAROLI. Deve trattarsi di effettiva perdita. Noi qui, in sostanza, in tal modo introduciamo un principio che desta delle preoccupazioni. Anche in altri campi sono stabilite possibilità di revisione di prezzi: ad esempio, nel campo dei lavori pubblici. Ma in tal caso sono prescritte delle norme tassative, secondo le quali la revisione viene effettuata. Ora, qui invece non viene stabilita nessuna misura preventiva per la determinazione di questa onerosità dei servizi. Perché è molto generico dire che un servizio è oneroso.

BUBBIO. *Sottosegretario di Stato all'interno*. Ma vi è la base dell'aggio, a cui all'inizio abbiamo accennato!

MOLINAROLI. A mio parere sarebbe meglio stabilire una base. Si tratta di una questione commerciale, che può dare sempre luogo ad accuse ed inconvenienti. Io direi di non

introdurre un nuovo principio in questo campo. Non vedo perché si debba farlo con una legge che si estenda nel tempo fino al 1952. Non avrei in questo caso la preoccupazione di legiferare in modo frammentario. Allargare la possibilità della concessione prevista in questo disegno di legge mi sembra eccessivo. Appunto per l'incertezza della valutazione di questa perdita effettiva, io insisto affinché si adotti il limite del 1950, trattandosi di disposizione eccezionale, anzi eccezionalissima, salvo stabilire effettivamente una base da cui partire per stabilire la perdita effettiva di esercizio.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Facciamo un esempio: se uno ha preso la ricevitoria al 3 per cento e avrà consumato mille lire di stampati, si fa la differenza e si moltiplica in rapporto ai gettiti che i tesorieri hanno ogni anno. Si tratta di calcoli che i nostri ragionieri potranno fare benissimo.

Indubbiamente, però essenziale è di escludere il criterio delle tabelle.

GATTO, *Relatore*. Non credo che il disegno di legge sia più sfavorevole ai comuni e alle provincie, perché negli appalti di opere pubbliche è vero che l'appaltatore deve assumersi il rischio del decimo, però questo rischio viene assunto sul prezzo convenuto, aumentato del guadagno che l'appaltatore deve avere. Quindi è un minimo di margine di utile; e si badi che la revisione dei contratti di appalto tende ad evitare un lavoro alla pari e a dare un minimo utile all'appaltatore, mentre nel caso nostro l'integrazione subentra soltanto quando vi è un passivo.

Quindi, la nostra proposta è più favorevole ai comuni e alle provincie di quanto non sia la regolamentazione delle attività dello Stato nei riguardi dei lavori pubblici.

Devo inoltre osservare che non si tratta di una novità, perché fino a ieri è esistita una forma di liquidazione di queste integrazioni, fatta proprio sul bilancio: la cosiddetta integrazione a seguito di rendiconto. Quando il tesoriere riteneva che l'aumento imposto dalla tabella non fosse ancora sufficiente a coprire i disavanzi di gestione, egli aveva diritto di presentare il rendiconto di gestione e, se la Commissione (che in quella legge era specificamente nominata) riscontrava attraverso l'esame del rendiconto, che, nonostante l'integrazione della tabella, la gestione era ancora passiva, si dava una ulteriore integrazione fino a raggiungere il pareggio. Quindi, vi è un precedente, che si trova in un decreto del 1946.

TOZZI CONDIVI. Concordo con il relatore, ma propongo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Inoltre, propongo di modificare il primo, sostituendo alle parole: « che non siano esattori o ricevitori », quelle « siano o non siano esattori ».

PRESIDENTE. Su questi emendamenti Tozzi Condivi il relatore è d'accordo?

GATTO, *Relatore*. Non ho motivo per oppormi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io sarei favorevole a mantenere il secondo comma dell'articolo perché ritengo che la distinzione abbia un motivo. Nel secondo comma si accenna, infatti, ai benefici conseguiti per effetto dei decreti, ecc.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte dell'articolo 1, fino alle parole: « a tutto l'anno ».

« L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 508, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno ».

(*È approvata*).

A questo punto si inserisce l'emendamento Molinaroli, tendente a sostituire l'anno 1950 al 1952. L'onorevole proponente vi insiste?

MOLINAROLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la successiva parte dell'articolo, fino alla parola: « tesorieri ».

« 1952, le Amministrazioni comunali e provinciali sono tenute a concedere ai rispettivi tesorieri ».

(*È approvata*).

A questo punto si inserisce il primo emendamento Tozzi Condivi, il quale, in relazione all'altra sua proposta, soppressiva dell'intero secondo comma, vorrebbe sostituire alle parole « che non siano esattori, ecc. », quelle « siano o non siano esattori, ecc.)».

GATTO, *Relatore*. Vorrei dare un chiarimento circa quest'ultima parte del comma. In pratica, sia che si mantenga sia che si sopprima, è la stessa cosa, perché esso non dice se non che altre leggi precedenti hanno modificato la situazione a favore delle esattorie fino a portarla al pareggio. L'attuale provvedimento viene proposto appunto perché, nonostante queste precedenti disposizioni di legge, non si è ancora arrivati al pareggio. Quale relatore, quindi, mi rimetto, come dicevo, alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo parziale proposto dall'onorevole Tozzi Condivi, il quale propone di sostituire le parole: « che non siano esattori o ricevitori provinciali », con le parole: « siano o non siano esattori o ricevitori provinciali ».

Il Governo è contrario; il relatore si rimette alla Commissione.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Pongo ai voti il resto del comma:

« delle imposte dirette, su loro richiesta, un compenso annuale, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943 a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi ».

(*È approvato*).

A questo punto v'è l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Gatto: « Si deve ritenere l'esistenza dell'onerosità solo quando si verifichi una vera e propria perdita per il tesoriere ».

TOZZI CONDIVI. O non è meglio dire: « l'esattore tesoriere » ?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono sempre tesorieri.

SAILIS. A mio parere, al fine di precisare l'esistenza di una vera e propria perdita, sarebbe meglio dire: « Si ritiene ».

PRESIDENTE. In sede di coordinamento potrà essere migliorata la dizione della norma. Pongo, ora, in votazione l'emendamento aggiuntivo, testé letto, del relatore.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 1, evidentemente, dovrebbe intendersi assorbito, in seguito alla approvazione dell'emendamento Tozzi Condivi al primo comma, rispetto al quale era conseguenziale l'emendamento soppressivo del secondo comma, dallo stesso proposto. Pongo comunque in votazione tale soppressione.

(*È approvata*).

Passiamo, ora, all'articolo 2. Ne dò lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 503, è sostituito dal seguente:

« È demandata altresì al Prefetto la decisione di qualsiasi controversia fra l'appaltatore e le Amministrazioni interessate nel caso sia di rifiuto da parte di queste della concessione del compenso, sia di disaccordo sulla misura di esso ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno, sostitutivo, proposto dall'onorevole Corbi, è del seguente tenore:

« Qualsiasi controversia fra l'appaltatore e le Amministrazioni interessate, nel caso sia di rifiuto da parte di queste della concessione del compenso sia di disaccordo sulla misura di esso, sarà composta da un collegio arbitrale composto di un membro designato dall'appaltatore, un membro designato dall'Amministrazione appaltante, ed un terzo d'accordo, o, in difetto d'accordo, dal prefetto della provincia ».

Prego l'onorevole Corbi di voler illustrare il suo emendamento.

CORBI. Riconosco senz'altro fondate le preoccupazioni sollevate dall'onorevole Gatto, però faccio osservare che nella mia proposta non è indicato che debba essere sempre il presidente del tribunale a presiedere questa commissione. Inoltre, per quanto si riferisce al rilievo fatto dall'onorevole Sottosegretario, che cioè qualche volta vi è il pericolo di superare i termini, ritengo che con la modifica da me apportata questo pericolo possa essere senz'altro escluso.

Infatti, dovrà essere cura del prefetto, fare in modo che queste questioni vengano composte in tempo utile. Io ritengo che l'emendamento da me formulato risponda a tutte e due le necessità; da una parte assicura una imparziale rappresentanza degli appaltatori interessati, e dall'altra si garantisce una sollecita soluzione delle controversie in corso.

GATTO, *Relatore*. Dò atto all'onorevole Corbi che il suo emendamento prevede l'intervento del magistrato solamente in caso di disaccordo. Tuttavia, confermo la mia opposizione all'emendamento per i motivi più sopra esposti, perché non mi sembra opportuno, in queste questioni, formare una Commissione che potrebbe sembrare arbitrale.

QUINTIERI. Io comprendo il pensiero del collega Corbi, il quale desidererebbe aveve un vero e proprio giudizio arbitrale, nel quale la presenza di rappresentanti delle parti interessate porterebbe una maggiore garanzia per la soluzione delle controversie stesse; però non bisogna dimenticare che questo sistema comporta molto tempo e spese notevolissime. Basta pensare ai compensi notevoli

che bisogna corrispondere ai componenti di queste commissioni arbitrali.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro collega chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Corbi.

(*Non è approvato*).

Pongo, allora, in votazione l'articolo 2, testé letto.

(*È approvato*).

A questo articolo vi è, inoltre, un emendamento dell'onorevole Gatto, aggiuntivo di un secondo e di un terzo comma, del seguente tenore:

« Il prefetto dovrà sentire le parti interessate e l'Intendenza di finanza.

« La determinazione del compenso deve essere fatta comune per comune, con esclusione di tabelle fisse, e determinata anno per anno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 3. Ne dò lettura:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga fino al 30 giugno 1951 delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine. (872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga fino al 30 giugno 1951 delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine.

Invito il relatore, onorevole Merloni, a svolgere la sua relazione.

MERLONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito del disegno di legge, vorrei far presente una questione di carattere generale, che si riferisce alla sua legittimità costituzionale. Con questo disegno di legge si vogliono prorogare al 30 giugno 1951 i termini del decreto legislativo 24 febbraio 1947 ,n. 60. Ora, questo decreto legislativo aveva la durata di due anni e precisamente è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* avvenuta nel febbraio 1947; di conseguenza la validità del disegno di legge scadeva il 12 marzo 1949. Da questa data, pur non essendosi nel frattempo verificata alcuna proroga, il Governo ha seguitato ad applicare il decreto legislativo. Oggi, il Governo si è presentato al Parlamento con questo disegno di legge per sanare la situazione. Tuttavia, ciò non riesce ad annullare la gravità del fatto, che dal 12 marzo 1949 si sia proceduto in questa materia in modo eccezionale. Fatta questa protesta, anche a nome dei miei colleghi, faccio presente che il disegno di legge è degno di considerazione. Il decreto legislativo 24 febbraio 1947, fu emanato per consentire ai profughi delle zone di confine di fornire documentazioni ai pubblici uffici, e poiché la situazione perdura, ritengo che il provvedimento debba essere approvato dai colleghi.

NUMEROSO. Sono d'accordo sulla sostanza del provvedimento di legge, ma a mio parere sarebbe opportuno modificarne il titolo.

TOZZI CONDIVI. A mio parere, sarebbe bene conoscere il decreto legislativo 24 febbraio 1947, perché si tratta di dare una proroga in una materia che ha la sua importanza.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, non è possibile fornire a tutti i componenti della Commissione tutte le documentazioni necessarie. Si tratta, mediante questo decreto legislativo di cui col presente disegno di legge si proroga l'efficacia, di agevolare chi, nelle condizioni indicate all'articolo 1, ha bisogno di dimostrare una sua qualità: per esempio, nel caso di un padre che deve iscrivere il figlio a scuola e non ha il certificato di studi che la precedente scuola dovrebbe rilasciare al figlio.

TOZZI CONDIVI. Secondo me, la legge non dovrebbe aver vigore soltanto per un anno, ma dovrebbe essere qualcosa di fondamentale e permanente, perché è vero che ci sono persone che sono fuggite adesso dall'estero, ma ce ne sono altre che possono anche fuggire fra sei mesi o nel dicembre 1951. Che cosa dobbiamo fare allora? O si lascia cadere questa legge, oppure si fa una nuova

legge nel giugno del 1951. Secondo me, sarebbe meglio fare una legge di carattere permanente.

PRESIDENTE. Mi pare che non ci si debba augurare che la legge abbia carattere permanente!

MERLONI, *Relatore*. Questo termine del 1951 potrà essere ulteriormente prorogato, ma il problema serio riguarda il passato, e cioè la proroga di un termine che è scaduto da oltre un anno. Bisogna cioè vedere se questa sia una legge di proroga oppure una nuova legge, come io ritengo. Comunque, rimane questo periodo, dal 12 marzo fino ad oggi, durante il quale si è applicata una legge che non era legge! Questo è il problema sul quale la Commissione dovrebbe discutere.

PRESIDENTE. Poiché sta per iniziarsi la seduta dell'Assemblea, se la Commissione ritiene che su questo disegno di legge si debba ancora discutere, bisognerà rinviarne il seguito della discussione; se siamo invece sodisfatti di questa discussione generale, si può passare alla votazione degli articoli.

CORBI. Non credo che ci si possa dichiarare sodisfatti della discussione generale, poiché è stata sollevata dal relatore una questione di principio e la discussione non mi sembra esaurita.

PRESIDENTE. Rinvio allora ad altra seduta il seguito della discussione su questo disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato:

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 832, recante provvidenze in favore dei tesorieri delle amministrazioni provinciali e comunali » (816):

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Arcangeli, Carignani, Conci Elisabetta, Corbi, Delli Castelli Filomena, Donatini, Gatto, Laconi, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Merloni, Molinaroli, Nasi, Numeroso, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Sailis, Tozzi Condivi, Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI